

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo
che l'unito progetto di legge contenente
modificazioni alle leggi sui dritti di vendita
di bevande e derrate non soggette ai dritti
di minuto e sulla tassa delle patenti, sia
presentato alle Camere dal Ministro delle finanze,
che incarichiamo di svolgere i motivi e di
sostenerne la discussione.

Dat Torino addi 11 Gennaio 1859

Vittorio Emanuele II

E. Lanza

Ministero delle Finanze.

N.º 20

Comunicato del 14 gennaio 1889.

Spunse in varie provincie alla legge
concernente i diritti di registro di bevande
edonate e tassa delle patenti

Signori Deputati

La Camera conosce le reclamazioni
che ripetutamente si elevano dai Caf-
fettieri di Torino contro la tassa portata
nella legge del 2 gennaio 1873 e contro la
moltiplicità dei diritti cui sono essi sotto-
posti.

Lo studio della relativa giustizia
mentre puo' essere consentito ai
principii della giustizia distributiva
che i fabbricanti e venditori di denari e loro
zuccherate siano, per mezzo di speciali
tasse, privilegiati ai venditori di generi
soggetti ai diritti di consumo, il che per-
a' un manifesto che nei grandi centri
di popolazione taluni di questi esser
sarebbero alquanto aggravati; che questo

gravame viene reso più molesto dalla varietà
e molteplicità dei dritti, quantunque per
via d'ine, coloro che non accumulano la
rendita di generi soggetti ai dritti di minuto
non paghino una maggior quantità di
tasse di quelli che limitarsi allo smercio
di tali generi; che sebbene le riduzioni
delle Finanze tali ancora non siano da
consentire a riduzioni di tasse di qualche
 rilevanza, sarebbe conveniente tuttavia
d' introdurre qualche modificazione tanto
nella quantità delle tasse che suscitano
 maggiori reclamazioni, quanto nella
quantità e nella proporzionalità loro, con
simplificazione egualità del relativo servizio;
che però queste modificazioni non potessero
essere ristrette né agli Eserciti d'uno o
due Comuni, né ad una o due sole cate-
gorie di Contribuanti.

All' occasione di questi studi non
potessi poi o meno di risalire all' origine
delle involtate petizioni ed alle cause che
principalmente le determinarono, e
ciò condusse ad osservare che se, per varie
 circostanze, unito alquanto da alcuni
anni la condizione dei principali

Caffettieri di Corino, se fosse portate dalla legge del gennaio 1873 tornavano non meno, più gravose a quei Caffettieri che accumulano lo smercio di vini e liquori, come che siano questi soggetti anche si miti di vendita al minuto, mentre per gli altri Caffettieri queste ditte sono nulli ed insignificanti, la legge attuale non lascerebbe il tempo di stabilire un'adeguata proporzionalità fra gli uni e gli altri.

Venuto conto di tutte queste circostanze il Ministero ha dovuto persuadersi che il miglior spediente per portare un equo alleviamento agli esercenti più aggravati e per ridurre le tasse più proporzionali ai rispettivi benefici, sarebbe quello di abolire i vari dritti portati dai titoli 2° e 3° della legge promulgata e di concentrarli tutti nella sola tassa delle patenti per via di una speciale tariffa che, oltre ad ammettere una congruente riduzione sul complesso dei dritti in essa riuniti, ponga il modo di applicare le tasse secondo le varie possibilità di contribuenti.

Di questo e spenzial. scopo mira il progetto di legge che mi onoro di sottoporre.

alle deliberazioni della Camera.

L'abolizione dei dritti pramenterati ed il loro compenetramento nella tassa delle patenti per via del dritto fisso e proporzionale formeranno l'oggetto dei tre primi articoli della vivanda legge.

Mediante la graduazione in cinque gradi tornerà facile di proporzionare il dritto fisso al maggiore o minore beneficio che ritraggono gli esercenti dalla loro industria, e questa proporzionalità verrà meglio raggiunta ancora per mezzo del dritto proporzionale che sarebbe fissato in ragione del 10 per cento.

Considerando che gli esercenti di prima categoria nei Comuni di oltre a 5000 abitanti pagano ora per dritto proporzionale indipendentemente dalle leggi del 2 gennaio e 7 luglio 1873, non meno del 30 per cento, e che giungono questo per i nuovi imposti al 40 per cento, non potrà giuocarsi per la progettata misura del 10 per cento, un'infirmità, come per se si tiene conto che giusta il disposto dall'articolo 20 della legge 7 luglio 1873 il dritto proporzionale non deve colpire gli esercenti

soggetti ad un diritto fisso di Lire 12
anno.

Confrontando poi gli effetti di questa proposta con quelli risultanti dall' applicazione delle leggi attuali si riscontra che mentre la tassa minima, tra diritti di vendita, di permesso e di patenti, giunge ad oggi a più di Lire 3,600 non potrà quindi innanzi a poco che Lire 2,600, e che la tassa minima ridotta, presentemente a Lire 8, si troverà ridotta a Lire 6,60, escluso però i redditi ambulanti, ai quali provvede l'art. 4° del progetto in discorso, secondo cui l'anzidetta tassa minima non sarà maggiore di Lire 3,30.

In questi computi trovansi compresi il diritto di permesso cui riguarda l'articolo 4°, e che viene proposto in misura proporzionale raggugliata al montare del diritto fisso dovuto da ciascun esercente, onde individuale allo stesso attore, per cui, salvo poche eccezioni, il diritto di permesso colpisce in eguale misura tutti gli esercenti del medesimo territorio e dell'identica professione.

Con questa proposta il diritto di

permissione varierà tra L 6 e L 180, per
gli esercenti ora soggetti ai dritti portati
dal titolo 2° della legge 2 gennaio 1873, e
da centesimi 30 a L 16 per quelli
contemplati solamente dal titolo 3°.
L'anzidetto articolo 4° è destinato
anche a tenere in evidenza la speciale
permissione cui per misura igienica o
di polizia sono soggette varie delle profes-
sioni contemplate dalla legge sulla
tassa delle patenti.

Resterebbe per altro abolita la ballotta
di permissione prescritta dall'art. 69
della vigente legge, e ne prenderebbe luogo
la patente stabilita dalla legge del 1
luglio 1873, in via di dichiarazione nello
articolo 6° della proposta.

Questa disposizione produrrebbe per gli
esercenti un beneficio in complesso
di circa L 12 per.

Sarebbe impossibile di determinare
a priori anche in linea di pura app-
rossimazione, qualsiasi per il
minor prodotto che si desidera alle
Finanze dalle altre sanazionate modifi-
cazioni; intendo però che non sarà minore

di 30 lire a 40 lire.

Nell'avvicinarsi a tali riforme il Ministero ha veduto pure il bisogno di introdurre qualche emendamento nelle leggi che regolano la tassa patenti. La legge del 19 aprile 1876, attese molte reclamazioni, rese più agevole la riscossione della tassa e minorò egualmente il montare delle quote inossigibili.

L'esperienza fece tuttavia massifesto che queste taffe simultane sono affettate per le tariffe più elevate del Commercio, riscosso ancora molto gravi negli esercizi d'industria (categoria delle città di Torino e di Genova). La condizione di questi esercizi può riputarsi quasi identica tanto nei grandi centri, quanto fra le popolazioni più remote; che anzi nei grandi centri trovano essi in condizione peggiore per causa di maggiore concorrenza e della maggiore elevazione dei prezzi e delle pigioni.

Può quindi che il miglior modo di rimediare a queste inconvenienti sia quello di amputare per quelle due

(Costa) le otto e le gradazioni, portando
i gradi da tre a cinque, uno inferiore
e l'altro superiore, per quanto riguarda
alla Carola A.

Il bisogno di questa ampliazione
non verificarsi negli altri Comuni
iove le tuffe inferiori già sono abbastanza
vanti e dove per la più non tutte le tuffe
di esserenti presentano una quantità
numerica sufficiente per completare
tutti i gradi secondo il disposto della legge.

La distinzione in cinque gradi
verrebbe pure estesa agli esserenti della
Carola B, senza circostanze particolari
qualche considerazione; però siccome le
tuffe in opera contemporaneamente sono abbastan-
za abbondanti, e questa tabella già presenta
quattro gradi per tutti i Comuni, il
grado che si aggiungere sarebbe inferiore a
quelli esistenti, portando così un'ul-
tima categoria di tuffe più modiche
in favore degli esserenti di minore fan-
tasia, e per via meglio conseguire ancora
la dovuta proporzionalità nell'applica-
zione del detto foglio, le serie della Carola
B che sono un numero di 11, verrebbero

riotte, a) soltanto mediante l'accumu-
lazione di più professioni in un solo
numero, comechè sia evidente che
quanto è maggiore il numero dei
graduabili, tanto più agevole torna di
farne il collocamento secondo alle ris-
pettive condizioni.

C. 184

Cogli emendamenti ora accennati
provvederebbero quindi sopra un recente
reclamo degli Agenti di Cambio di Torino,
che domandano di essere peggiorati nella
tassa a quelli della piazza di Genova, però
che, trovandosi in concorrenza con molte
altre esercite della serie seconda, potranno,
a ragione dei rispettivi beneficii, essere, ora
d'oggi, collocati anche nei due gradi
inferiori della tavola B.

La progettata ampliazione di gradi
causerà anche una diminuzione nel
prodotto della tassa patenti, giacchè il
numero di esercite che, secondo la ri-
giata legge, deve collocarsi nel 1° grado del-
la tavola B, verrebbe da un dodicesimo
ridotto ad un quindicesimo.

Egli è negli articoli 7. 8. e 9 della
proposta che vengono concretate le

modificazioni di cui ho fatto ora menzione.
L'articolo 10 ad altro non mira se non
se ad eliminare ogni dubbiezza intorno
al senso ed alla portata dell'art. 38 della
legge 7 luglio 1859, cioè a stabilire in
modo chiaro ed esplicito che le Camere di
Commercio e Commissioni provincian
e sulle graduazioni col carattere di Giurati
per mandato espresso della legge, le rela-
tive deliberazioni non possono da nessun
modo per l'annata modificate, sempre che,
beninteso sieno esse conformi alla
legge.

Nessuna autorità infatti, né giudi-
ziaria, né amministrativa, può avere
migliori mezzi di apprensione per via di
confronti il grado in cui debbano collocarsi
i singoli esercenti, ed altrove la modi-
ficazione di quelle deliberazioni altererebbe
le proporzioni numeriche stabilite
dalla legge per i vari gradi di esercenti.

L'articolo 11 è inteso a procurare
il concorso di tutti i tassabili nel
pagamento delle imposte e sivi imposte

Gli impresari ed appaltatori di
opere pubbliche e somministrazioni

militari) sono ora tassati in modo
anormale e meno consonante ai
principii della giustizia distributiva.

Coll' art. 12 del progetto si introduce
la libertà, proporzionalità, ragguar-
dando le tasse al momento degli ap-
palti e dei proventi.

L'importanza della disposizione
contenuta nell' art. 13 sarà facil-
mente scintata; essa mira a tutelare
gli interessi morali e materiali
d'una parte integrante della popola-
zione; l' esenzione da tassa accordata
ai fabbricanti per gli operai minorci
di anni 16 coll' art. 10 della legge 7
luglio 1853, che in apparenza avrebbe
uno scopo umanitario, torna pregiu-
dizievole allo sviluppo fisico e intellet-
tuale della classe operaia; i maestri
e capi di fabbriche ed officine siano
stimolati da questa esenzione ad
impiegare preferibilmente individui
di scarsa età ed a prolungarne il lavoro
giornaliero onde corrisponda possibil-
mente a quello di operai provetti.

Le società d' assicurazioni estere

e quelle promissive, ove mutue ed a premio fisso, fermarono pure l'attenzione del Ministero.

Però anche le altre cose, ma difficile di accertare con precisione la base di liquidazione della relativa tassa delle patenti. Gli art. 13 e 14 del progetto stabilirebbero una norma positiva dichiarando in quanto alle prime, che il capitale destinato ad operazioni da eseguirsi nello Stato dovrà farsi nell'apposito Decreto Reale di autorizzazione, ed in quanto alle altre che debbano tassarsi indistintamente come le Società anonime.

Pochissime parole occorrono intorno alla proposta contenuta nell'articolo 16, essendo evidente il suo scopo morale, diretto a conseguire l'esattezza delle dichiarazioni dei Contribuenti e dei titoli giustificativi dei valori locativi che servono di base all'imposta sui fabbricati, alla tassa mobiliaria ed al dritto proporzionale della tassa patenti.

Le progettate modificazioni

mentre sono in un'infima parte
intere a favorire le blufi di esecuti
menovagiate ed a perequare meglio
l'importa estendendo il sistema delle
graduazioni, non saranno d'altra
parte per recare sensibile scapito alle
Finanze, poichè più facile sarà
la riscossione e minore il numero
delle quote inesigibili.

Ministero delle Finanze.

N.º 20A

Supplemento al progetto di legge per
indifferenziare ai diritti di vendita di
bevande e denari ed alla Cassa patenti

Comitato D. A. S. Feb. 1859.

La tassa patenti stabilita a carico
dei Procuratori nella Carola C annessa
alla legge del 7 luglio 1853, non poteva avere
che un carattere provvisorio, come chi
munito ancora in quell'epoca il
Codice di procedura civile, la tariffa degli
onorarii da corrispondersi a quei profes-
sionisti fosse tuttavia da informare, inso-
lita si trovasse pure anche la questione
sulla libertà o limitazione del relativo
esercizio, e la liquidazione delle piazze
privilegiate non fosse che un desiderio.

Ma che, merco l'operosità del Parla-
mento, si è soddisfatto a tutti questi
bisogni il Governo non deve tralasciare
di proporre una nuova tariffa della tassa
patenti per i Procuratori anzidetti, che
meglio stia in relazione colla posizione
che loro fecero le recenti leggi e coi sacrifici
che impone alle Finanze la liquidazione

delle loro piatte.

Il Sottosegretario peris alla Camera alcuni
opportuni articoli in aggiunta alle mo-
dificazioni che ebbe a presentare nella
torata del 14. Genajo Corrente.

Queste proposte, che piglierebbero
seco dopo l'art. 8. le dette modificazioni,
intendono sostanzialmente a stabilire
la tassa in relazione ai Magistrati e
Tribunali avanti i quali i Procuratori
sono ammessi a postulare, ed a ripartirla
in tre gradi, sicché possa essere con maggior
proporzione, applicata ai più necessari
benefizii dei singoli esecuti.

Io penso che questo numero di gradi
provveda abbondantemente alle speciali
condizioni dei Procuratori, comechè
inefficienze della tassa ed essenziale cooperatore
della graduazione sia pure il disposto
dall'art. 11. della legge sull'esercizio della
professione di procuratore attualmente
indiscusso, vale a dire il numero
di sostituiti che tiene ciascuno dei
professionisti in disonno, col quale
mezzo vien maggiormente si pianeranno
le differenze di riguardo che esistevano
nei proventi che ciascuno di essi ritira.

dal proprio esercizio, e benché il nu-
mero dei sostituiti sia uno dei più
sicuri indizii della maggiore o minore
Clientela di ciascun Procuratore.

Aggiunte al progetto di legge
per modificazioni ai diritti di vendita
di brevetti e di diritti ed alla tassa patenti

Articolo 9.

I Procuratori presso le Corti d'Appello ed i Tribunali Provinciali soggiaceranno al diritto sopra con distinzione di gradi in conformità della Parola C^{ta} qui annessa.

Articolo 10.

La graduazione dei procuratori anzidetti sarà nelle singole Città, dove risiede un Tribunale Provinciale operante, sulla proposta del verificatore, dalla Camera di disciplina, e in mancanza di essa, dall'Assemblea Generale di cui è tenuto nella legge sull'esercizio della professione di procuratore, sotto l'operanza del disposto dall'art. 34 della legge del 7 luglio 1853, ed di quella del 19 aprile 1856.

Articolo 11.

Oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 26 di detta legge 7 luglio 1853, i procuratori dovranno inscrivere di.

per unno di chiarare et confutare
et illustrare et illustrare in rispetto
sottile.

Il detto si applica alla disciplina
regime, ma ha per oggetto applicazioni
di rigore et al. et al. delle leggi
costituite, et al. et al. et al. et al. et al.
di quelle et al. et al. et al. et al. et al.
et al. et al. et al. et al. et al. et al.

Articolo II.

La Camera di disciplina, et al. et al.
di quelle et al. et al. et al. et al. et al.
et al. et al. et al. et al. et al. et al.
et al. et al. et al. et al. et al. et al.
et al. et al. et al. et al. et al. et al.

Tavola C^{bis}

Diritto figlio dovuto dai Procuratori

*in relazione ai Magistrati o Tribunali avanti i quali sono ammessi
a postulare, oltre al diritto proporzionale del venticinque.*

Gradi		
1	2	3
400	300	250
300	250	200
250	200	100
200	150	75

1. Avanti le Corti, quello di Torino, Genova, Chambéry e Basile.
2. Avanti quelle di Cagliari, Nizza e la Regione di Casale.
3. Avanti soltanto i Tribunali provinciali di 1.^a, 2.^a e 3.^a Classe.
4. Avanti i soli Tribunali Provinciali di 4.^a Classe.

Nella Pi

SESSIONE 1859

N.º 20-B

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

SAPPA, BIANCHI, GUGLIANETTI, BRIGNONE, MAZZA,

BOTTERO, BOGGIO

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze

nella tornata del 5 febbraio 1859.

Aggiunta al progetto di legge per modificazioni ai dritti di vendita di bevande e derrate, ed alla tassa-patenti.

Rimessa alla Segreteria il 21 marzo 1859.

SIGNORI,

Fra le varie leggi d'imposta che i bisogni dello Stato e la convenienza di far concorrere tutte le classi di cittadini ai pubblici pesi resero necessarie, quelle relative alla vendita delle bevande e derrate ed alla tassa delle patenti sollevano gravi e frequenti richiami, dei quali il Parlamento ebbe talvolta ad occuparsi.

Quindi è che l'opinione pubblica accoglieva con plauso l'introduzione in Parlamento di un progetto di legge diretto a far sì che, senza troppo danno delle finanze, il peso di quelle tasse, meglio distribuito, riuscisse meno sensibile ai contribuenti.

E la vostra Commissione, appena formata, affrettavasi a dar principio allo studio delle proposte riforme; preoccupandosi inoltre in modo speciale sia delle precedenti discussioni e deliberazioni del Parlamento, sia delle rappresentanze in diverse epoche rassegnate da varie classi di contribuenti.

Senonchè fin dal primo esame del progetto presentato il 5 scorso febbraio dal signor ministro delle finanze, la Commissione dovea convincersi, che se allo scopo propostosi e in

8

taluni dei mezzi designati a raggiungerlo esso merita molta lode, altre sue parti, invece, non potrebbero con piena cognizione di causa essere giudicate se non precedano alcuni schiarimenti di fatto.

Il progetto ministeriale ha due meriti principali: semplifica grandemente il sistema dell'imposta, sopprimendo quella varietà di tasse la quale, creando inutili complicazioni, le faceva parere eziandio più gravi ed onerose che in realtà non fossero. Inoltre, accrescendo il numero delle classi nelle quali ciascuna categoria di contribuenti va divisa, favorisce un migliore riparto dell'imposta, la rende meno gravosa, e ne agevola per conseguenza il pagamento, diminuendo così il numero delle quote inesigibili.

Ma questi vantaggi i quali avrebbero consigliato alla Commissione l'adozione immediata della proposta di legge, sono finora controbilanciati dal timore di un inconveniente, quello dell'eccessivo aggravio di una parte dei contribuenti.

Appena questo progetto di legge era presentato al Parlamento producevasi un fatto singolare; mentre, cioè, il Governo, introducendo questa proposta in Parlamento, mirava in modo speciale a soddisfare il voto espresso da una classe numerosa di contribuenti, i caffettieri e liquoristi, e stato confortato anche da una deliberazione della Camera per la riforma delle leggi del 1855 e del 1856, questi medesimi petenti rassegnavano alla Camera varie petizioni, colle quali chieggono sia reietta la proposta ministeriale, allegando fra le altre cose, che essa, sotto specie di beneficiarli, peggiora la loro condizione.

La Commissione si fece grave carico di queste petizioni, ottemperando alla deliberazione della Camera che gliene ordinò la trasmissione, e inoltre perchè il progetto essendo stato proposto in certo modo dietro eccitamento di quei contribuenti, e coll'intendimento di soddisfare in quanto apparisse giusto e conveniente ai loro richiami, se invece di farli paghi dovesse crescere il loro malcontento, sarebbe, in questa parte, più spedito il non fare innovazione allo stato attuale di cose.

I petenti avendo corredato con cifre ed allegazioni di fatto le loro rappresentanze, la Commissione rivolgeasi a più riprese al signor ministro delle finanze per avere gli schiarimenti necessarii, che erano sempre forniti con molta premura e larghezza dal signor ministro, e dai quali appariva, fra le altre cose, come taluno dei calcoli istituiti dai petenti fosse men che esatto.

Senonchè a giudicare dell'influenza pratica che le proposte riforme avrebbero sui contribuenti da esse colpiti, è indispensabile aver sott'occhio alcuni dati statistici, non solo per quanto concerne Torino, ma eziandio rispetto alle altre provincie e massime la Liguria che per la sua condizione eccezionale richiede studi e riguardi speciali. Tali dati essendo stati chiesti al signor ministro delle finanze, egli promise

di dar opera sollecita a ragunarli, avvertendo però esser questo un lavoro di più settimane. E la Commissione credette interpretare il desiderio della Camera soggettandosi a tale indugio, anziché far opera immatura e non rispondente allo scopo che il Governo e il Parlamento debbonsi proporre in questo delicatissimo argomento.

Bensì nel frattempo essendo stata trasmessa alla vostra Commissione, col nome di *aggiunta al progetto primo*, una proposta per regolare in modo definitivo la quota della tassa che debbono pagare i procuratori esercenti innanzi ai tribunali provinciali ed alle Corti d'appello, la vostra Commissione a usufruttare l'indugio impostole dall'aspettazione dei dati statistici, vedendo come quest'aggiunta che il Ministero chiede possa stare da sé, pensò di farne oggetto di studio e di relazione distinta.

La legge 7 luglio 1853 sottopose i procuratori, titolari o reggenti di uffici (poiché i sostituiti vanno esenti dalla tassa), a due diritti (art. 4 e 12, Tav. C, Parte II), cioè a un diritto *proporzionale del ventesimo* sul valore locativo degli alloggi e locali occupati per l'esercizio della loro professione, e ad un diritto *fisso* che varia secondo i casi. Ossia i procuratori esercenti presso le Corti d'appello pagano lire 200 a Torino e Genova; lire 120 nelle altre città sede di una Corte. I procuratori esercenti presso i tribunali sono divisi in due gradi per ciascuna città dove esercitano; e la tassa va decrescendo in ragione della popolazione, in guisa che mentre a Torino e Genova pagano lire 160 nel primo grado e lire 120 nel secondo, nelle città di popolazione infima, cioè inferiore a 2000 abitanti, il 1° grado è di lire 50; il 2° di lire 20.

Il progetto ora presentato, mentre mantiene qual è il diritto proporzionale del ventesimo, propone per il diritto fisso quattro categorie, ciascuna delle quali si suddivide in tre gradi, per modo che il *maximum* del diritto fisso sarebbe di lire 200 (1ª categoria, 1° grado) il *minimum* sarebbe di lire 75 (4ª categoria, 3° grado); le quali cifre crescono della metà per ogni secondo ed ulterior sostituito a termini dell'articolo 11 del progetto di legge sui procuratori, quale fu votato da questa Camera.

La Commissione convenne facilmente nella opinione essere degna di approvazione la massima di questo progetto di legge, quantunque arrechi ai procuratori un aumento sensibile di tassa; perchè, ammesso il principio che lo esercizio delle professioni, come quello delle arti, della industria, del commercio, debba andar soggetto ad una tassa proporzionata sui proventi che ne ritrae l'esercente, vogliono la lettera e lo spirito dello Statuto che essa venga logicamente applicata anche ai procuratori.

La proporzione stabilita dalla legge 7 luglio 1853 non era in armonia colla importanza dei proventi di questa professione; inoltre il progetto di legge votato dalla Camera, avendo radicalmente modificate le basi dell'esercizio della professione

(20-5)

4

di procuratore, non era più possibile applicarvi, per la imposta, quelle regole stesse che il legislatore avea sancite riguardo a un ordinamento affatto diverso.

Nè valsero a modificare tale convinzione della vostra Commissione le rappresentanze che nel frattempo rassegnate alla Camera da varii collegi di procuratori, furono a quella trasmesse, e formarono oggetto di attento esame e di severa discussione.

Sopra le cinque petizioni (Alba, Bobbio, Cagliari, Chiavari, Torino) state comunicate alla Commissione, una solamente è che domanda in modo riciso la reiezione del progetto di legge di cui si tratta, quella dei causidici di Torino, alla quale però i causidici d'Alba hanno dichiarato di fare adesione.

I causidici di Torino si oppongono virilmente ad ogni aumento della tassa, adducendo questi principali motivi:

1° La legge 7 luglio 1855 avere iniziato la soppressione delle piazze da procuratore; i causidici torinesi appartenere, due soli eccettuati (ed ora converrebbe aggiungerne un terzo), al novero degli sproprati della piazza privilegiata; non potersi dubitare che la tassa che essi debbano pagare sia invariabilmente quella fissata dalla legge 7 luglio 1855;

2° Nelle discussioni per la soppressione delle piazze per la loro liquidazione essersi tenuto conto del prezzo di ricavo che gli sproprandi otterrebbero vendendo la cedola loro assegnata in rimborso; diventar illusorio questo calcolo se aumentasi la tassa;

3° In media ciascuno dei 59 uffici esercenti in Torino pagherebbe lire 1,600 d'imposta;

4° Si tenne conto della clientela nella liquidazione, ma anche questa base rimane falsata se l'esercizio venga così gravemente imposto;

5° Anzi, giusta le antiche concessioni, i proprietari delle piazze erano esenti dalle imposte; ciò riconosceva la stessa legge 7 luglio 1855, epperò vieppiù ingiusto riesce l'aumento ora proposto;

6° In uno Stato vicino (Lombardo-Veneto) i causidici sono esenti dalla tassa;

7° Inoltre il lavoro del causidico è tassato da una tariffa obbligatoria; non può rifiutar l'opera sua; dee anticipar le spese; il nuovo codice semplificando l'istruttoria, diminuì i loro proventi; la libertà d'esercizio, e i maggiori studi richiesti ora, rendono più difficile la rivendita delle piazze degli attuali possessori, epperò la loro condizione essendosi a tanti titoli fatta peggiore, non è giusto siano gravati di maggior imposta che ora non paghino.

A queste allegazioni dei procuratori di Torino è facile anzitutto l'obbiettare avere essi dimenticato che le leggi si fanno per la generalità dei casi e delle persone; cosicchè non è, nè logico, nè legale, nè giusto il chiedere la reiezione di una legge generale ed assoluta d'imposta perchè alcuni fra i contribuenti che essa dee colpire credano, trovarsi in una condi-

zione eccezionale. Tutt'al più questa loro persuasione avrebbe potuto autorizzarli a chiedere l'aggiunta alla legge di qualche disposizione transitoria.

Inoltre le circostanze che essi allegano non sono di tal natura che giustifichino veruna eccezione al principio a cui questo progetto di legge deve informarsi.

E per fermo se egli è vero che l'art. 63 della legge 7 luglio 1855 eccettuò dalla tassa gli esercenti provveduti di piazza di proprietà privata, i termini stessi nei quali è concepito l'articolo conducono di necessità ad una conclusione diametralmente opposta a quella dai petenti formulata.

Dice l'art. 63 che la riscossione della tassa è *sospesa sino a che segua il riscatto*: indica cioè in termini precisi che, ben lungi dal voler esonerare questi esercenti dalla imposta, intende assoggettarveli: solamente attende sia compiuto il riscatto, perchè contemporaneamente a questo dovendosi riordinare l'esercizio della professione, e nelle condizioni stesse del riscatto dovendosi rintracciare le basi dell'imposta, voleano ragione e giustizia che la tassa venisse determinata solo dopo che tali appuramenti preliminari avessero avuto luogo.

Se è vero che nelle discussioni per il riscatto delle piazze si tenne conto del valore commerciabile della cedola assegnata in rimborso, è men vero che di qui sorga un argomento contro la tassabilità di questi procuratori, poichè la imposta pagandosi solo dagli *esercenti* e in *ragione dell'esercizio*, è ovvio che essa colpisce i proventi di questo e non il capitale o i frutti della cedola.

Non è esatto il computo secondo cui la media della imposta sarebbe di lire 1,600.

In media i procuratori tengono due sostituiti, e il grado medio della tassa per Torino è di L. 300; aggiungasi la metà per il secondo sostituito, avrannosi L. 450 d'imposta principale, la quale, quando pure si aumentasse di nuovo della metà per le imposte locali, darebbe un totale di L. 625, e non mai di L. 1,600.

È già un ufficio molto avviato quello che conti tre sostituiti: e questo pagherà L. 800, nella ipotesi che appartenga al primo grado, cioè a quello maggiormente imposto.

Per ultimo non vi sarà forse esempio di un procuratore che abbia quattro sostituiti: ma questo medesimo non pagherebbe che L. 1,000 d'imposta principale.

Dai quali dati di fatto emerge quanto i petenti abbiano esagerato nel proporre, quale termine medio, la cifra di L. 1,600.

Siccome la tassa pagasi in ragione della importanza dell'esercizio, egli è pur ovvio che erroneamente si mostra di temere possa essa avere una influenza nociva alla clientela. Né la esenzione che *ab antiquo* aveano queste piazze può ora invocarsi con ombra di fondamento, non solo perchè ripugnerebbe tale esenzione alla eguaglianza dallo Statuto pro-

clamata, ma soprattutto perchè la esenzione poteva essere giusta quando gli esercenti aveano versato alla finanza un corrispettivo per la piazza che usufruivano, mancherebbe invece di ragione e di titolo ora che invece essi ottennero il rimborso del valore della piazza.

E l'esempio di uno *Stato vicino* male a proposito s'invoca, dacchè nello *Stato vicino* a cui s'allude non esistono i procuratori, bensì un altro Stato non lontano in cui esistono gli ha pur esso sottoposti alla tassa.

Per ultimo gli argomenti dedotti dal carattere obbligatorio della prestazione d'opera dei procuratori o dai proventi che si pretendono scemati o da altre considerazioni di natura analoga, possono essere apprezzati non nel senso della reiezione assoluta della legge, ma si piuttosto allo scopo di procurare una giusta graduazione della tassa; e il Governo nella sua proposta ha mostrato di essersene fatto carico, e la Commissione, aggiungendo una nuova classe alle quattro indicate dal Ministero, si lusinga di avere soddisfatto a quanto vi può esser di fondato e di ragionevole in quelle avvertenze.

Il collegio dei causidici di Alba ha dichiarato di far adesione alla petizione torinese.

Valgano per essi le identiche osservazioni fatte intorno alle rimostranze dei causidici di Torino.

I procuratori di Chiavari osservano non essere applicabile a tutti i procuratori il motivo di accrescere la tassa dal ministro delle finanze indicato nella convenienza di rimborsare allo Stato una parte della spesa occasionatagli nel rimborso del prezzo delle piazze state liquidate. Ma è ovvio il rispondere che non è questo il solo fondamento razionale e logico della legge in discussione; e che a mostrarla giusta, anche rispetto ai procuratori, basta il riflesso che dee ciascuno concorrere nei pubblici pesi in ragione del profitto che trae dalla professione il cui esercizio gli è dallo Stato garantito e protetto. Soggiungono essere dal nuovo Codice e dalla nuova tariffa diminuiti i loro proventi e sottostare a grave incomodo per la anticipazione delle spese per conto dei clienti. Ma siccome la tassa li colpisce in ragione della importanza dell'esercizio, così la proporzionalità stessa della imposta provvede abbastanza al primo appunto. Quanto all'anticipazione delle spese essa non è obbligatoria, avendo il procuratore il diritto di farsi somministrare dal cliente i fondi necessari; epperò non vi è a temere alcun danno serio, non essendo a credere che i procuratori trascurino una precauzione tanto salutare.

La giustizia distributiva pare violata a questi stessi petenti, in quanto che gli avvocati avanti ai tribunali di prima, seconda e terza classe paghino solo lire 170. al più, mentre invece i procuratori, innanzi questi stessi gradi, subiscano un aumento di lire 250; ma la Commissione si lusinga di avere soddisfatto a questo richiamo coll'aggiunta di una *quinta categoria* alle quattro state proposte dal Governo.

Un'altra sproporzione accusano i procuratori di Chiavari

in quanto il progetto farebbe pesare in modo uguale la tassa sugli esercenti innanzi ai varii tribunali delle tre prime classi, ed osservano che non è giusto paghi la stessa somma chi patrocinava innanzi al tribunale provinciale di Torino e chi patrocinava innanzi a quello di Chiavari.

La Commissione, proponendovi la distribuzione dei causidici addetti ai tribunali in due categorie, in guisa che la prima comprenda i tribunali di prima e seconda, e la seconda quelli di terza e quarta classe, crede di aver cessato l'inconveniente dai petenti lamentato.

I procuratori di Cagliari sin dal febbraio 1856 ricorrono dolendosi di essere nella imposta paraggiati agli esercenti di terraferma; giova credere che si dichiareranno soddisfatti del presente progetto che li colloca in terza categoria.

Finalmente i causidici collegiati di Bobbio esponendo le infelici condizioni nelle quali versa il foro a cui sono addetti, chieggono si abbia loro un particolare riguardo. L'aggiunta della 5ª categoria, nella quale la tassa spazia fra un *maximum* di 150 lire e un *minimum* di lire 50, tende a soddisfare a richiami che non sono privi di fondamento.

Premessi questi cenni a sdebito della Commissione e ad appagamento dei petenti, brevi cenni basteranno a rendere ragione delle singole disposizioni di questa legge.

Anzitutto vi proponiamo il cambiamento della numerazione degli articoli. Nel concetto del Ministero dovea questa proposta venir fusa con quella del 3 febbraio p. p., per la riforma di altre parti della legge sulla tassa patenti; e in tal ipotesi doveano gli articoli essere numerati in correlazione di quella. Ma dacchè ora invece farà legge da sé, ragion vuole che anche la numerazione degli articoli riesca indipendente da quell'altro progetto di legge.

All'art. 1 venne fatta un'aggiunta che dichiara esenti i procuratori per il primo biennio del loro esercizio.

La legge del 1853 non aveva contemplato questo caso, perchè a fronte della legislazione in allora vigente non correva obbligo al legislatore di preoccuparsene. Il numero degli esercenti la professione di causidico era determinato dalla legge; chi succedeva in alcuno degli uffizi di procuratore lo trovava già avviato e dotato di una clientela più o meno numerosa e proficua.

Ma quindi innanzi, proclamata la libertà d'esercizio, accadrà spesso che apra studio di procuratore chi non ha veruna clientela assicurata, precisamente secondo quanto avviene agli avvocati, agli ingegneri e simili. Ma se la legge riconobbe la giustizia di esentare questi altri esercenti dalla tassa per un discreto periodo, non havvi ragione di usar trattamento dissimile ai causidici, epperò vi si propone di esonerarli per il primo biennio dall'imposta.

Due modificazioni di una certa importanza sonovi dalla Commissione proposte alla tabella alla quale si riferisce questo stesso articolo 1.

(20-B)

L'epigrafe della tabella dichiara che, oltre al diritto fisso che ora si propone, i procuratori continueranno a pagare il diritto proporzionale del vigesimo.

La Commissione crede che per mero errore si sia fatta simile dichiarazione, posciachè la legge del 1856 avendo esonerato tutti gli altri esercenti professioni liberali dalla tassa proporzionale, non si saprebbe trovar motivo per il quale debbano i soli procuratori continuare a pagarla.

E sarebbe tanto più singolare il mantenere tale aggravio in occasione di una legge che aumenta d'assai il diritto fisso.

Perciò è unanime la Commissione nel proporvi la soppressione di quelle parole che indicherebbero volersi mantenere il diritto proporzionale.

Giusta il progetto ministeriale i causidici verrebbero distribuiti in quattro categorie, suddividentisi ciascuna in tre gradi.

La prima comprenderebbe i causidici patrocinanti innanzi le Corti d'appello di Torino, Genova, Chambéry e Casale; la seconda quelli delle Corti di Cagliari, Nizza e Sassari; la terza quelli dei tribunali provinciali di 1^a, 2^a e 3^a classe; la quarta i procuratori dei tribunali pure di 4^a classe.

La Commissione credette poco equo di paraggiare i causidici di Chambéry, di Genova e di Casale a quelli di Torino, e neppure le sembrò fosse cosa molto equa e logica l'equiparare assolutamente i tribunali di 3^a classe a quelli di 1^a e di 2^a, mentre pure è noto che la base precipua di classificazione dei tribunali consiste nella quantità ed importanza delle controversie che vi si agitano; e per ultimo la tassa sulla quarta categoria le sembrò tuttavia assai elevata per i causidici dei tribunali di ultima classe.

Aggiungendo una quarta categoria e modificando lievemente la distribuzione dei contribuenti, pare alla Commissione che si tolgano queste anomalie, e si procuri una giusta e veramente proporzionale distribuzione delle imposte, epperò vi propone che la 1^a categoria comprenda solo i causidici di Torino; la 2^a quelli di Genova e Chambéry; la terza quelli di Cagliari, Nizza e Sassari; la 4^a i causidici dei tribunali di 1^a e 2^a classe; e la 5^a quelli dei tribunali di 3^a e 4^a classe.

I due articoli successivi trattano del modo con cui dovrà farsi nelle singole città la distribuzione dei procuratori contribuenti nelle rispettive categorie e nei singoli gradi di esse in conformità del disposto delle leggi 7 luglio 1853 e 17 aprile 1856, nonchè di quella sul riordinamento dell'esercizio della professione di procuratore già votata da questa Camera ed ora in corso di studio presso l'altro ramo del Parlamento.

Nessuna innovazione è fatta con questi articoli al sistema in vigore, e nessun richiamo avendo avuto luogo su questo particolare la Commissione crede di potervi proporre l'approvazione di tali disposizioni.

L'articolo 4 ed ultimo dichiara in termini perentorii l'obbligo delle Camere di disciplina, e, mancandò esse, delle

assemblee generali di rettificare le inesattezze che per avventura si notassero nelle consegne dei procuratori relativamente al numero dei sostituiti; ed a quest'articolo eziandio la Commissione dice il suo suffragio perchè esso mira ad ottenere la più sincera e compiuta attuazione della legge.

(20-B)

SIGNORI,

La Commissione, nel chiedere la vostra approvazione per questo progetto di legge che dee regolare in modo definitivo la condizione dei procuratori, quali contribuenti, è mossa dal riflesso che il proposto aumento di tassa mira ad attuare sempre meglio quel principio di egaglianza il quale se debbe essere cura costante del Governo e del Parlamento di mantener sempre integro in ogni ramo della cosa pubblica, tanto più importa che sia coscienziosamente applicato in materia di imposta. Ed è di conforto alla Commissione il poter concludere esprimendo la fiducia che ella ha di esser fra non molto, appena cioè che il signor ministro delle finanze abbia completato il suo progetto di legge coi necessari schiarimenti di fatto, in grado di proporvi quelle modificazioni alla legge sulla tassa-patente ora in vigore, le quali, senza pregiudizio eccessivo delle finanze, valgano a migliorare la condizione dei contribuenti.

PIER CARLO BOGGIO, *relatore.*

Art. 1°

I procuratori presso le Corti d'appello ed i tribunali provinciali soggiaceranno al dritto fisso con distinzione di gradi in conformità della tavola qui annessa.

++

Art. 10° 2°

La graduazione dei procuratori anzidetti sarà nelle singole città dove risiede un tribunale provinciale operata, sulla proposta del verificatore: ~~dalla Camera di disciplina, o in mancanza di essa dall'assemblea generale di cui è cenno nella legge sull'esercizio della professione di procuratore~~ sotto l'osservanza del disposto dall'art. 14 della legge del 7 luglio 1853 e 8 di quella del 19 aprile 1856.

Art. 11° 3°

Oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 26 di detta legge 7 luglio 1853 i procuratori dovranno in dicembre di ogni anno dichiarare al verificatore del distretto il numero dei rispettivi sostituiti.

Il difetto o l'infedeltà della dichiarazione darà luogo all'applicazione del disposto dall'art. 28 della legge medesima e dall'alinea dell'art. 20 di quella del 28 aprile stesso anno relativa all'imposta personale mobiliaria.

Art. 12° 4°

~~Le Camere di disciplina, o in difetto di esse, le assemblee generali, dovranno nelle loro deliberazioni sulle graduazioni rettificare le inesattezze che riconoscessero nell'indicazione del numero dei sostituiti.~~

TAVOLA Cbis.

Dritto fisso dovuto dai procuratori in relazione ai magistrati o tribunali, avanti i quali sono ammessi a postulare, oltre al dritto proporzionale del ventesimo.

	GRADI		
	1	2	3
1° Avanti le Corti d'appello di Torino, Genova, Chambéry e Casale L.	400	500	250
2° Avanti quelle di Cagliari, Nizza e la sezione di Sassari	500	250	200
3° Avanti soltanto i tribunali provinciali di 1ª, 2ª e 3ª classe	250	200	100
4° Avanti i soli tribunali provinciali di 4ª classe	200	150	75

Art. 10°

La presente legge sarà posta in vigore contemporaneamente a quella che regolerà il libero esercizio della professione dei procuratori.

Art. 1.

I procuratori presso le Corti d'appello ed i tribunali provinciali i quali abbiano almeno un biennio d'esercizio soggiaceranno al diritto fisso con distinzione di gradi in conformità della tavola qui annessa.

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~

Però nei primi tre anni di esercizio non pagheranno che la metà della tassa assegnata all'ultimo grado di ciascuna Corte etc.

I 32° e seguenti
I 11°

Art. 3.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 4.

~~Identico al qui contro.~~

TAVOLA.

Dritto fisso dovuto dai procuratori in relazione ai magistrati o tribunali, avanti i quali sono ammessi a postulare.

	GRADI		
	1	2	3
1° Avanti la Corte d'appello di Torino L.	400	500	250
2° Avanti le Corti d'appello di Genova, Ciamberti e Casale	500	250	200
3° Avanti quelle di Cagliari, Nizza e la sezione di Sassari	250	200	100
4° Avanti soltanto i tribunali provinciali di 1ª e 2ª classe	200	150	75
5° Avanti soltanto i tribunali di 4ª classe	150	100	50

I e di 3°

Approvato nella tornata del 31. Marzo 1859.
Vellati